

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

10.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Approvazione</i>):	
Pagamento dei premi agl'insegnanti delle scuole sussidiate.	101

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i Consiglieri nazionali Bonucci Arturo, Cambi, Mezzasoma e Pallotta, ai quali rivolge un cameratesco saluto.

Comunica pure che sono in congedo i Consiglieri Biggini Carlo Alberto, De Carli, Lepore, Pentimalli, Tommaselli e Vannuccini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIOVANNINI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

(*È presente alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Del Giudice*).

Discussione del disegno di legge: Pagamento dei premi agl'insegnanti delle scuole sussidiate. (580)

BRIGNOLI, *Relatore*, illustra le disposizioni del disegno di legge che trasferisce ai Provveditori agli studi il pagamento dei

premi agli insegnanti delle scuole sussidiate, pagamento al quale attualmente provvede il Ministero su richiesta dei fondi occorrenti, fatta dai singoli Provveditori. Costoro provvederanno invece, d'ora in poi, alla correzione dei premi coi fondi della contabilità speciale, istituiti con l'articolo 59 del testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

L'opportunità del provvedimento emerge chiarissima solo che si pensi che, mentre si creavano tali fondi di contabilità speciale presso i Regi Provveditori agli studi per tutti gli stipendi, assegni e indennità del personale insegnante delle scuole amministrate dai Provveditorati, questo unico pagamento dei premi agli insegnanti delle scuole sussidiate restava, evidentemente solo per il silenzio della legge, deferito alla competenza del Ministero. Si tratta, quindi, di una norma integrativa quanto mai ovvia, che ripara una involontaria omissione ed elimina l'inconveniente di lunghe attese da parte degli interessati per somme talvolta modestissime.

Ricorda che le scuole sussidiate, le quali assolvono proficuamente la loro funzione da circa 18 anni, sono autorizzate nelle località, nelle quali lo scarso numero degli obbligati alla istruzione elementare non consiglia l'istituzione di scuole regolari. Una scuola regolare costa allo Stato, in media, 10 mila lire all'anno, una scuola rurale dalle 7 alle 8 mila lire, una scuola sussidiata - invece -

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

4 mila lire, al massimo. Di qui l'opportunità di istituire questo tipo di scuole, che sono affidate a persone del luogo, di buona cultura, col compito di raccogliere in ambienti idonei bambini delle tre classi elementari e di prepararli agli esami di promozione e di proscioglimento dagli studi elementari inferiori. All'insegnante, investito di tale incarico, viene corrisposto un compenso piuttosto modesto: 171 lire per ciascun alunno promosso dalla prima alla seconda classe e 399 per ogni alunno che consegue la licenza.

Ora, un fatto inesplicabile è che, mentre i premi sono corrisposti in base al numero degli alunni promossi, in seguito ad esame, dalla prima alla seconda classe e a quello dei licenziati, non si parla degli alunni che frequentano la seconda classe, per i quali o non viene richiesta la promozione alla terza in una scuola regolare — il che appare una incongruenza didattica nei confronti degli alunni di prima, per i quali la promozione alla classe successiva è richiesta; o non viene corrisposto il premio — e sarebbe una incongruenza d'ordine amministrativo, in quanto non si spiegherebbe l'assegnazione di un premio per gli alunni di prima e di terza classe e non per quelli di seconda.

Raccomanda, pertanto, al Ministero che, in sede di elaborazione pratica della Carta della Scuola, oltre a conferire una più precisa fisionomia alle scuole sussidiate, richiedendo — a esempio — un minimo di requisiti morali, culturali e politici per questi insegnanti irregolari, si provveda anche ad una più ordinata ripartizione dei premi, sulla base del numero di tutti gli alunni delle tre classi elementari, in modo da potenziare queste scuole, che in talune piccole località, specialmente in certe zone del Piemonte e dell'Appennino, assolvono una utile fun-

zione, e in modo da dare un più equo segno di riconoscenza a una categoria di modesti, ma utili collaboratori dello Stato nel campo della istruzione elementare.

PRESIDENTE crede che debba esser sottolineata in modo speciale l'importanza del disegno di legge, che toglie una benemerita categoria di insegnanti da una situazione di fatto, molto umile e molto incresciosa. Ritiene che, effettivamente, ogni cura rivolta al potenziamento di questo genere di scuole rientri in una delle più delicate e squisite direttive politiche del Regime, in quanto le scuole sussidiate, che sorgono generalmente in aggregati rurali sperduti, sono uno degli elementi più dinamici per incoraggiare quel decentramento della popolazione rurale, soprattutto dai grossi borghi del Mezzogiorno, che non si può ottenere senza aver prima assicurato nelle campagne un minimo di servizi, fra i quali è fondamentale la scuola.

Quindi, se non può non riconoscersi che l'odierno disegno di legge risolve un problema sentitissimo di disagio per questi insegnanti, anche la raccomandazione fatta dal Relatore nel senso di particolari previdenze per le scuole sussidiate nelle leggi di realizzazione della Carta, merita di essere condivisa da tutta la Commissione.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, assicura che si terrà conto della raccomandazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.25.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

**Pagamento dei premi agl'insegnanti delle
scuole sussidiate. (580)**

ARTICOLO UNICO.

Il pagamento dei premi agl'insegnanti delle scuole sussidiate è effettuato dai Regi Provveditori agli studi con i fondi della contabilità speciale di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

